

BGer 1C_81/2017 vom 15. Februar 2017

Bundesgericht, 2017-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_81_2017

FR: TF 1C_81/2017 du 15 février 2017

IT: TF 1C_81/2017 del 15 febbraio 2017

Erwägungen

E. 1.1

L'ammissibilità di massima del ricorso, sotto il profilo della tempestività e della legittimazione del ricorrente, è pacifica.

E. 1.2

Nelle conclusioni del gravame, che riprende in sostanza in maniera inammissibile la motivazione di quello presentato nella sede cantonale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246), il ricorrente neppure chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo, unica decisione che può essere oggetto del ricorso in esame (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Esso, come si vedrà, è comunque inammissibile anche per carenza di motivazione. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre infatti spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).

E. 2.1

In relazione alla criticata misurazione della velocità, la Corte cantonale ha ricordato, rettamente, che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli di massima già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2). La conformità della coesistenza delle suddette procedure prevista dalla LCStr con l' art. 4 n. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e con il principio del "ne bis in idem" è stata confermata con sentenza del 4 ottobre 2016 nella causa

Rivard contro Svizzera dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

E. 2.2

Quale prima motivazione i giudici cantonali hanno ritenuto che, in applicazione di questa prassi, il ricorrente avrebbe dovuto addurre la contestata affidabilità della misurazione della velocità, come pure l'asserito stato di necessità, nel quadro della procedura penale. Ora, il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tenta di spiegare perché questa conclusione, peraltro corretta, sarebbe arbitraria.

E. 2.3

La Corte cantonale ha nondimeno esaminato le censure ricorsuali anche nel merito, stabilendo che le generiche critiche mosse dall'insorgente alla misurazione della velocità erano comunque inconsistenti. Anche in tale ambito il ricorrente, limitandosi semplicemente a ribadire d'essere "piuttosto certo di non aver superato di così tanto la

velocità consentita", non si confronta del tutto con gli argomenti addotti nell'impugnata sentenza. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

E. 2.4

Riproponendo una pretesa lesione del diritto di essere sentito, poiché le istanze cantonali non hanno assunto determinate informazioni presso il posto di polizia di Roveredo, egli non critica minimamente perché, come ritenuto dalla Corte cantonale, esse non avrebbero potuto rinunciarvi sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64), peraltro chiaramente non arbitrario nel caso di specie.

E. 2.5

Infine, anche con riferimento al preteso stato di necessità, la Corte cantonale si è compiutamente pronunciata sulla tesi del ricorrente, secondo il quale, vedendosi avvicinare da una vettura privata, avrebbe pensato d'essere inseguito da persone non meglio identificate, che già in precedenza lo avrebbero minacciato. L'istanza precedente l'ha rigettata in applicazione degli art. 17 (stato di necessità esimente) e 18 CP (stato di necessità disculpante) e della relativa giurisprudenza, argomenti con i quali il ricorrente non si confronta.

E. 3.1

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda "di restituzione" dell'effetto sospensivo, peraltro proposta in modo irritato (cfr. art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.